

Firmati i decreti ministeriali attuativi della legge 118/2005. Ora al vaglio della Corte dei conti

Onlus, l'impresa sociale è pronta Sezione ad hoc nel registro. Ma manca la disciplina fiscale

DI CHIARA CINTI

L'impresa sociale diventa realtà. Sono stati firmati la settimana scorsa dai ministri dello sviluppo economico, Pierluigi Bersani, e della solidarietà sociale, Paolo Ferrero, i quattro decreti attuativi della legge delega 118/2005 (che disciplina appunto l'impresa sociale), ora al vaglio della corte dei conti. E una volta ricevuto il via libera della magistratura contabile, i testi saranno pronti per la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

I quattro regolamenti definiscono con il contributo dell'Agencia per le onlus e Unioncamere, tutti i passaggi necessari per il debutto dell'impresa sociale che consentirà alle onlus di svolgere un'attività economica (produzione o dello scambio di beni e servizi di utilità sociale) alla stregua di qualsiasi altra società prevista dal codice civile con il divieto, però, di distribuire utili. All'interno di questa categoria potranno rientrare, dunque, le non poche organizzazioni private che in Italia esercitano in via stabile e principale «un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale» che operano nell'assistenza sanitaria e sociale, educazione, tutela dell'ambiente e formazione. Si tratta, quindi, di soggetto economico nuovo che si aggiunge nel mondo non profit alle associazioni e

fondazioni. I decreti subordinano la nascita dell'impresa sociale all'iscrizione in un'apposita sezione del registro delle imprese. E definiscono i criteri per la determinazione dei ricavi dell'azienda. L'impresa sociale, infatti, è tale solo quando dall'attività economica produce ricavi superiori al 70% di quelli complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa. Infine, i regolamenti contengono le linee guida per la stesura del bilancio sociale (l'impresa sarà obbligata per legge a rendicontare l'attività, la coerenza con la propria missione e i rapporti con gli stakeholder) e le istruzioni da seguire per le operazioni straordinarie che riguardano l'azienda: trasformazioni, fusioni, scissioni, scorpori e cessioni dovranno essere notificate per l'autorizzazione preventiva al ministero. Per le regole del bilancio d'esercizio e consolidato, invece, bisognerà aspettare l'intervento dell'Agencia per le Onlus. Entro 90 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta* dei quattro decreti dovrà fornire un modello che indichi stato patrimoniale, rendiconto gestionale e nota integrativa. Ma resta tutto da chiarire quale sia il regime fiscale da applicare: allo stato dei fatti per l'impresa sociale scatterà quello dei soggetti che si trasformano nel nuovo soggetto economico. «Così come da capire è se questa categoria di

impreses sarà inclusa o meno nei parametri degli studi di settore», ha commentato Adriano Propersi, membro dell'Agencia per le onlus, «la loro esclusione costituirebbe un'inevitabile spinta per la promozione delle onlus in impresa sociale».

Registro delle imprese. Il regolamento, emanato con l'intervento di

Unioncamere, subordina la nascita dell'impresa sociale all'iscrizione in un'apposita sezione del registro delle imprese. Pertanto l'organizzazione che esercita l'impresa dovrà depositare (per via telematica o su supporto informatico) una serie di documenti: atto costitutivo, statuto, la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa, il bilancio sociale (per i gruppi di imprese sociali i documenti devono essere in forma consolidata) sui quali potranno avere sempre accesso il ministero dello sviluppo economico e l'agenzia per le onlus.



I ricavi. Condizione per rientrare nella categoria di impresa sociale è che l'attività economica prodotta

ricavi superiori al 70% di quelli complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa. E quindi uno dei regolamenti definisce cosa si intende per ricavi. Che sono: «Tutti i proventi che concorrono positivamente alla realizzazione del risultato gestionale nell'esercizio contabile di riferimento, se nella propria ordinaria gestione l'organizzazione che esercita l'impresa sociale adotta principi di contabilità per competenza» e «tutte le entrate temporalmente riferibili all'anno di riferimento, se nella propria ordinaria gestione l'organizzazione che esercita l'impresa sociale adotta i principi di contabilità per cassa». Sono esclusi dal conteggio: i proventi da rendite finanziarie o immobiliari, plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale, sopravvenienze attive, contratti o convenzioni con società ed enti controllati dall'organizzazione

che esercita l'impresa sociale o controllanti la medesima. Quando i ricavi provengano dalla commistione di diverse attività o non siano attribuibili ad un determinato settore «l'attribuzio-



Et voilà



ne degli importi viene effettuata in base al numero di addetto impiegati per ciascuna attività». E se la soglia del 70% non viene raggiunta, l'organizzazione dell'impresa dovrà comunicarlo al ministero e al registro delle imprese entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, ma non ne sono specificate le conseguenze.

Bilancio solidale. Sulla base dell'esperienza della Charity commission inglese, l'authority britannica del non profit, è stato predisposto uno standard per il bilancio sociale che ciascuna impresa sociale dovrà per legge depositare al registro delle imprese. In questo documento dovranno essere indicati non solo le informazioni generali sull'ente e i suoi amministratori, ma anche la governance e l'amministrazione dell'ente. Per esempio, dovranno essere indicati i compensi percepiti da amministratori, le retribuzioni dei lavoratori, il numero delle donne, le eventuali partecipazioni, le collaborazioni con gli enti pubblici, il totale dei volontari, nonché il numero e tipologie dei beneficiari delle attività svolte. A questi elementi si aggiungono le informazioni sugli obiettivi, le attività dell'ente, la raccolta dei fondi e i risultati conseguiti, né potrà mancare un'analisi sulla situazione finanziaria dell'ente.

Operazioni straordinarie. Il regolamento stabilisce che le imprese sociali prima compiere qualsiasi operazione di trasformazione, fusione, scissione e cessione dovranno comunicarlo per ottenere l'autorizzazione al ministero della solidarietà sociale e all'agenzia per le onlus che dovrà dare un parere consultivo. Una volta ottenuto il via libera si potrà procedere. Queste operazioni sono regolate dalle norme del codice civile (2498-2506 c.c.) senza dimenticare la natura particolare dell'impresa sociale.

Bilancio d'esercizio. Entro 90 giorni dalla pubblicazione in *G.U.* dei decreti l'Agenzia per le onlus dovrà emettere le regole per la redazione del bilancio d'esercizio che dovrà indicare lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la nota integrativa.